



LE SCARPETTE DELLE FORMICHINE ONLUS

Via Capitano Alessio n. 109, 36027 ROSA' (VI)

Codice Fiscale: 03900440243

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSOCIATI

Addì 17 febbraio 2026 alle ore 20.35 si è riunita, presso la sede dell'Associazione, l'assemblea ordinaria degli Associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione al fine dell'iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto e ad unanimità assume la presidenza il sig. Milani Andrea, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata almeno 8 giorni prima della data fissata per la stessa ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.

Sono presenti per proprio conto o tramite delega tutti gli Associati, nonché l'intero Organo amministrativo. Poiché ai sensi di Statuto, trattandosi di Assemblea Straordinaria, devono essere presenti in proprio o tramite rappresentante 2/3 degli Associati, l'Assemblea si intende validamente costituita e atta a deliberare.

Ad unanimità è designato quale segretario il sig. Roberto Milani.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. del 03/07/2017 n. 117) è iniziato il percorso di abbandono della qualifica di ONLUS e l'approdo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) con l'ottenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Tuttavia, per le ONLUS l'approdo non è stato immediato: era necessaria, infatti, una specifica autorizzazione dell'Unione Europea, riguardante principalmente il trattamento fiscale delle stesse. Questa autorizzazione è pervenuta il 07 marzo 2025 e successivamente il legislatore ha approvato il Decreto Legge del 17/06/2025 n.84 che ha disposto la piena entrata in vigore della disciplina fiscale per gli enti iscritti al RUNTS, con conseguente soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS a far data dal 01 gennaio 2026. Con Comunicato Stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2025 è stato ribadito, oltre alla citata soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS, che entro e non oltre il 31 marzo 2026 le ONLUS che intendono continuare ad operare come Enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS. A tal proposito si rende pertanto necessario adeguare l'attuale vigente Statuto inserendo le norme inderogabili contenute nel Codice del Terzo Settore. Il Presidente presenta quindi il nuovo Statuto dell'Associazione, dandone lettura ed evidenziando che si è mantenuto l'impostazione del precedente adeguandolo a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.



L'Assemblea, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare lo Statuto modificato come sopra specificato che si allega alla presente delibera sotto la lettera A) e confermare la volontà di procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, delegando il Presidente Milani Andrea a compiere ogni atto necessario in tal senso.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 21.35.

IL SEGRETARIO

Roberto Milani

IL PRESIDENTE

Andrea Milani



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LE SCARPETTE DELLE FORMICHINE ETS",

o in sigla anche solo **"SDF ETS"**

Art. 1 – Denominazione. È costituita l'Associazione "LE SCARPETTE DELLE FORMICHINE ETS" o, in sigla, anche solo "SDF ETS" (d'ora in avanti solo l'Associazione) regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione dovrà utilizzare la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS", qualora riconosciuta come ETS, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico al fine della immediata riconoscibilità e a tutela della fede pubblica.

Art. 2 – Sede. L'Associazione ha sede in Rosà (VI), all'indirizzo deliberato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici, agenzie sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 – Scopi dell'Associazione. L'Associazione, apartitica ed apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale che si esplicheranno tramite lo svolgimento di attività di beneficenza e carità:

- direttamente a favore delle persone indigenti al fine di alleviarne la condizione di bisogno attraverso erogazioni gratuite in denaro o in natura;
- indirettamente a favore di enti senza scopo di lucro che devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall' art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 attraverso erogazioni gratuite in danaro o in natura che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione si pone l'obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere le aziende, in particolare del territorio bassanese, al fine di favorire le donazioni spontanee all'Associazione.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4 – Durata. La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai conferimenti effettuati in sede di costituzione.

Esso potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- avanzi netti di gestione.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- delle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione ad Associato nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- dei contributi ordinari fissati annualmente dal Consiglio Direttivo come quota associativa degli Associati;
- di contributi, anche straordinari, decisi dall'Assemblea degli Associati;
- di contributi in conto capitale di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- di sovvenzioni, donazioni, versamenti o lasciti effettuati per qualsiasi titolo o causa, purché leciti;
- delle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, devono essere accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione degli stessi, e dovranno essere utilizzate per svolgere l'attività statutaria ai fini del perseguimento degli scopi dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 6 – Divieto di distribuzione degli utili. L'Associazione non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita secondo quanto previsto dall'art 8, commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 – Contributi. I contributi degli associati si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati annualmente dal Consiglio Direttivo come quota associativa; sono straordinari quelli fissati una tantum.

La quota associativa è dovuta ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo Associato è stato iscritto.

L'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa stabilita per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di Associato.

I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea degli Associati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. I contributi versati non sono rimborsabili in alcun caso.

Art. 8 - Bilancio di esercizio. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale che deve essere approvato entro il mese di aprile da parte dell'Assemblea degli Associati.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. L'Organo Amministrativo dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Se l'Associazione supera il limite previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Art. 9 - Avanzo di esercizio. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, se presenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Associati. Il numero degli Associati è illimitato.

Possono essere Associati cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la potestà.

Potranno inoltre essere Associati altre associazioni od enti, pubblici e privati, aventi finalità analoghe.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa degli Associati.

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare ai momenti associativi e a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione.

Art. 12 – Perdita della qualifica di Associato. La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e viene meno per le seguenti cause:

- per decesso;
- per recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, esercitabile da parte dell'associato in qualsiasi momento;
- per esclusione, previa delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, nei seguenti casi:
 - a) quando l'Associato si rende moroso nel pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari senza giustificato motivo. Viene considerato moroso l'Associato che, essendo stato invitato per iscritto dal Presidente a mettersi in regola con i pagamenti delle quote associative e/o dei contributi straordinari, non vi abbia provveduto nel termine di 30 (trenta) giorni. Gli Associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno decise dal Consiglio Direttivo;
 - b) quando, in qualunque modo, gli Associati arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - c) quando gli Associati risultino irreperibili;
 - d) quando gli Associati non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali e comunque per gravi motivi.

La deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che determina l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata all'associato interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di Associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro degli Associati.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 13 – Modalità di esercizio dell'attività. Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività, anche volontaria, dei propri Associati.

L'Associazione, a norma delle leggi vigenti in materia, provvederà ad assicurare gli Associati contro gli infortuni nel tempo in cui prestano servizio.

L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri Associati, secondo le norme di riferimento e nel rispetto dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore

Art. 14 – Categorie di Associati. La partecipazione all'Associazione avviene tramite l'assunzione della qualifica di "Associati". Gli Associati si dividono in:

- *Associati Fondatori*: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno, ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione;
- *Associati Onorari*: persone, anche giuridiche, enti od istituzioni, anche fra coloro che siano già Associati Ordinari, che abbiano, in qualunque modo, aumentato il prestigio dell'Associazione;
- *Associati Ordinari*: persone, anche giuridiche, enti od istituzioni che vengono ammesse all'Associazione. Sono associati ordinari:
 - a) le persone che, avendo compiuto la maggiore età, fanno domanda di ammissione;
 - b) le persone che, non avendo compiuto la maggiore età, fanno domanda di ammissione con l'autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la potestà, i quali sottoscrivendo la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni;
 - c) le persone giuridiche, enti od istituzioni che, tramite il proprio legale rappresentante, fanno domanda di ammissione.

Tutti gli Associati, indipendentemente dalla categoria di cui fanno parte, sono tenuti a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, una quota annuale il cui ammontare è periodicamente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Acquisto della qualifica di Associati. Per essere ammessi come Associati ordinari è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità:

- l'indicazione, per le persone, del nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, residenza, numero telefonico e e-mail;
- l'indicazione, per le persone giuridiche, enti od istituzioni, della denominazione, sede legale, codice fiscale, legale rappresentante, numero telefonico e e-mail;
- l'impegno a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali Regolamenti e alle deliberazioni degli Organi sociali;
- l'indicazione di essere qualificati per integrità morale, per formazione e/o per esperienza.

La qualifica di Associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 16 – Ratifica del Consiglio Direttivo. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare l'ammissione entro 60 giorni dalla domanda.

Art. 17 – Diritti ed obblighi degli Associati. Tutti gli Associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, gli associati hanno i seguenti diritti:

- di partecipare all'Assemblea nonché di prendere parte alle relative votazioni;
- di rivestire cariche sociali all'interno dell'Associazione, se maggiorenni;

- di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per gli Associati minori detti diritti sono esercitabili dai genitori o di chi ne esercita la potestà, che dovrà indicare per iscritto le modalità di esercizio degli stessi.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e degli ulteriori regolamenti interni che siano via via deliberati dagli organi preposti.

Art. 18 – Assemblea degli Associati. L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati dell'Associazione. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione. Le assemblee degli Associati possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che risultano ammessi almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso recante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, a mezzo posta o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (posta elettronica o altro mezzo simile).

La partecipazione all'Assemblea degli Associati può avvenire anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati secondo quanto previsto dall'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra uno degli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Solo agli Associati maggiorenni è ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato maggiorenne.

È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre).

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati, salvo maggiori limiti inderogabili previsti dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti, salvo maggiori limiti inderogabili previsti dalla legge.

Art. 21 – Forma di votazione dell'assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati dovranno essere riportate su apposito libro con le relative formalità. Il libro delle delibere potrà essere esaminato da ogni associato.

Art. 22 – Compiti dell'Assemblea. All'assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- procedere alla ratifica delle nomine effettuate dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- ratificare gli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alla ratifica dei contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento previsto dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore e/o su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento o sulla trasformazione dell'Associazione con le maggioranze previste dal successivo art. 32 dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Consiglio Direttivo. L'amministrazione dell'Associazione spetta ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri eletti fra gli associati maggiorenni. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 24 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente. Il Consiglio, se non via ha provveduto l'Assemblea degli Associati, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 25 – Gratuità delle funzioni. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Art. 26 – Riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualevolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito con mezzo idoneo allo scopo (lettera, posta elettronica o altro mezzo simile) almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore. Adempite queste formalità, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

La riunione del Consiglio Direttivo avviene presso la sede sociale se non diversamente specificato nella convocazione.

La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni adottate, con le relative formalità, dovranno essere riportate su apposito libro, il quale potrà essere esaminato da ciascun associato

Art. 27 – Poteri del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo

di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare institori, direttori e procuratori.

Art. 28 – Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
- decidere le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- fissare le quote associative;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- nominare il Tesoriere, qualora lo ritenga necessario in ordine alla complessità di gestione dell'Associazione
- favorire la partecipazione degli Associati alle attività dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di propria competenza previsto dal presente Statuto o dalla Legge.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni o comitati di lavoro da esso nominati, predisponendo eventualmente apposita regolamentazione.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 29 – Poteri del Presidente o del Vice Presidente. Il Presidente e, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Art. 30 – Tesoriere. Il Tesoriere, se nominato, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato. Il Tesoriere è, assieme al Presidente, il responsabile della gestione economica dell'Associazione. Annualmente redige il bilancio d'esercizio dell'Associazione. Il bilancio, discusso e approvato preventivamente dal Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto a discussione e approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Art. 31 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 32 – Trasformazione e Scioglimento. La decisione di trasformazione e/o la decisione di scioglimento dell'Associazione prima della sua scadenza naturale devono essere prese dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria procederà anche alla nomina di uno o più Liquidatori.

Art. 33 – Destinazione del Netto risultante dalla Liquidazione. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione o dall'estinzione dell'ente, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa disposizione di legge, il tutto come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 34 – Regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo potrà approvare appositi regolamenti volti a regolare le attività interne all'Associazione.

Art. 35 – Norme applicabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente Statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di Statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Il presente Statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data di avvenuta iscrizione presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Sino a tale data l'Associazione è retta dalle disposizioni di cui al precedente Statuto.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Bassano del Grappa

ATTO REG I 25/02/2026

AL N 184 SERIE 3

ESATTORE

esente bello / rep. sho

IL FUNZIONARIO (*)
ALESSANDRA RIVELLI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale pro tempore

